



Traduzione

Accordo relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina

Concluso il 9 dicembre 2023
Entrato in vigore il 9 febbraio 2024

La Confederazione Svizzera

e

la Repubblica Tunisina,

in seguito denominate «Parti»,

tenendo conto delle relazioni amichevoli tra le Parti;

intendendo rafforzare tali relazioni e la cooperazione proficua tra le Parti;

riaffermando l'impegno delle Parti a favore della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti fondamentali, in accordo con il diritto internazionale, tra cui lo Statuto delle Nazioni Unite¹ e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

ricordando l'Accordo di Parigi, concluso il 12 dicembre 2015², in particolare gli articoli 4, 6 e 13 e le decisioni pertinenti adottate in virtù di detto Accordo;

riaffermando la loro intenzione di modificare il presente Accordo in funzione delle direttive che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement, CMA);

ricordando gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

sottolineando la necessità di ridurre a zero le emissioni globali nette di carbonio entro il 2050 conformemente all'articolo 4 paragrafo 1 dell'Accordo di Parigi e tenendo conto del rapporto speciale del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) sulle ripercussioni di un riscaldamento globale pari a 1,5 gradi centigradi al di sopra dei livelli preindustriali e sui relativi percorsi di riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra e del suo sesto rapporto di valutazione;

ricordando l'importanza di formulare e comunicare al Segretariato dell'Accordo di Parigi la messa a punto di strategie di sviluppo a medio e lungo termine a basse emissioni di gas serra, ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 19 dell'Accordo di Parigi;

RS 0.814.012.175.8

¹ RS 0.120

² RS 0.814.012

osservando che la cooperazione di cui all'articolo 6 dell'Accordo di Parigi permette di accrescere l'ambizione delle misure di mitigazione e di adattamento;

riaffermando l'impegno nell'assicurare la trasparenza ed evitare la doppia contabilizzazione, nel proteggere l'ambiente e nel promuovere uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti umani;

riconoscendo che l'attuale contributo determinato a livello nazionale dalla Confederazione Svizzera nel quadro dell'Accordo di Parigi comprende l'utilizzo di risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;

osservando che la Repubblica Tunisina non considera il trasferimento internazionale delle riduzioni delle emissioni ottenute un ostacolo per il raggiungimento del contributo determinato a livello nazionale;

osservando che ogni Parte può assumere il ruolo di Parte trasferente o Parte ricevente conformemente al presente Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni generali

Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:

1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:
 - a. un «risultato di mitigazione» che corrisponde alla riduzione o all'assorbimento di emissioni pari a una tonnellata metrica di CO₂ equivalenti (CO₂eq) applicando metodi e orientamenti conformemente all'articolo 4 paragrafo 13 dell'Accordo di Parigi,
 - b. un «risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale», di seguito denominato «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome), è un risultato di mitigazione che è stato autorizzato, trasferito e riconosciuto conformemente all'articolo 8 del presente Accordo;
2. «Ente ricevente» è un ente che riceve gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo;
3. «Attività di mitigazione» è un progetto o un programma di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra;
4. «Autorizzazione» designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, conformemente all'articolo 5 del presente Accordo, si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all'articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo;
5. «Rapporto biennale di trasparenza» si riferisce ai rapporti di cui all'articolo 13 dell'Accordo di Parigi;
6. «Rettifica corrispondente» è un elemento dei rapporti previsti dall'Accordo di Parigi volto a garantire che si evitino doppie contabilizzazioni degli ITMO in

applicazione degli articoli 4 paragrafo 13, 6 paragrafo 2 e 13 paragrafo 7 lettera b dell'Accordo di Parigi;

7. «Ente autorizzato a effettuare trasferimenti» è l'ente autorizzato dalla Parte trasferente a trasferire risultati di mitigazione riconosciuti in virtù del presente Accordo;
8. «Certificazione» corrisponde all'iscrizione in un registro di un risultato di mitigazione trasferibile;
9. «Descrittivo dell'attività di mitigazione» o «MADD» (Mitigation Activity Design Document) è un documento che descrive l'attività di mitigazione;
10. «Rapporto di monitoraggio» è un rapporto sugli indicatori che consentono di verificare i risultati di un'attività di mitigazione. La responsabilità della preparazione di tale rapporto compete all'Ente autorizzato a effettuare trasferimenti;
11. «Contributo determinato a livello nazionale» o «NDC» (Nationally Determined Contribution) corrisponde al contributo di una Parte dell'Accordo di Parigi conformemente all'articolo 3;
12. «Periodo di attuazione del NDC» corrisponde al periodo a disposizione di una Parte dell'Accordo di Parigi per raggiungere il NDC;
13. «Riconoscimento di trasferimento» corrisponde all'iscrizione di un'informazione in un registro per confermare un trasferimento, senza certificazione di quote;
14. «Registro» è un sistema digitale che traccia i risultati di mitigazione;
15. «Parte ricevente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nella propria banca dati in quanto ITMO i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
16. «Parte trasferente» è la Parte del presente Accordo che riconosce nel proprio registro in quanto aggiunte al livello di emissioni coperto dal proprio NDC i risultati di mitigazione trasferiti a livello internazionale;
17. «Organismo di verifica» è l'organismo indipendente di terza parte che verifica i rapporti di monitoraggio;
18. «Rapporto di verifica» è il rapporto allestito dall'organismo di verifica per confermare l'esattezza di un rapporto di monitoraggio;
19. «Anno» corrisponde all'anno in cui è stato ottenuto un risultato di mitigazione.

Art. 2 Scopo

Il presente Accordo mira a definire un quadro legale che disciplini la realizzazione del trasferimento di risultati di mitigazione da utilizzare ai fini del raggiungimento degli NDC o per altri scopi di mitigazione. A tale riguardo, entrambe le Parti promuovono lo sviluppo sostenibile e garantiscono l'integrità ambientale e la trasparenza, anche a

livello di buongoverno, come pure l'applicazione di una contabilizzazione efficace volta a evitare doppie contabilizzazioni.

Il presente Accordo costituisce il quadro per le modalità di cooperazione tra l'Ente ricevente e l'Ente autorizzato a effettuare trasferimenti in vista dell'attuazione delle attività di mitigazione.

Art. 3 Integrità ambientale

Per assicurare l'integrità ambientale dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati si applicano i seguenti principi e requisiti minimi:

1. i risultati di mitigazione sono reali, verificati, aggiunti ai risultati ottenuti e durabili o raggiunti in un sistema che garantisca la durabilità e, se pertinente, compensando in modo appropriato eventuali riconversioni;
2. i risultati di mitigazione si riferiscono alle mitigazioni ottenute a partire dal 2021;
3. l'anno di un risultato di mitigazione e il relativo utilizzo rientrano nello stesso periodo di attuazione del NDC; e
4. i risultati di mitigazione sono generati da attività che:
 - a. non comportano un netto aumento delle emissioni globali,
 - b. sono in linea con la strategia a lungo termine di sviluppo a basse emissioni di ogni Parte,
 - c. favoriscono la transizione verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra all'obiettivo di emissioni nette pari a zero entro il 2050,
 - d. non comprendono attività basate sull'energia nucleare ed evitano di mantenere livelli di emissioni, tecnologie o pratiche ad elevate emissioni di carbonio incompatibili con il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine dell'Accordo di Parigi, in particolare qualsiasi attività basata sull'utilizzo costante di combustibili fossili,
 - e. promuovono un'azione climatica più intensa e non incoraggiano le Parti interessate a ridurre il livello delle loro ambizioni,
 - f. mitigano il rischio di rilascio di carbonio,
 - g. fissano le emissioni di base in modo conservativo al di sotto delle proiezioni delle emissioni,
 - h. tengono conto di tutte le politiche nazionali rilevanti esistenti e previste, anche a livello legislativo,
 - i. prendono in considerazione altri fattori finalizzati a incentivare la Parte trasferente a intensificare la propria azione climatica,
 - j. collegano i risultati di mitigazione alle fonti di finanziamento, ove opportuno, e
 - k. prevengono ogni impatto ambientale e sociale negativo, in particolare sulla qualità dell'aria, la biodiversità, l'ineguaglianza sociale e la discriminazione di gruppi di popolazione basata sul genere, sull'appartenenza etnica o sull'età.

Art. 4 Sviluppo sostenibile

I risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati devono essere generati da attività che:

1. sono conformi allo sviluppo sostenibile e alle strategie e politiche nazionali, regionali e internazionali;
2. sono conformi alle strategie a lungo termine di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, se applicabili, e promuovono lo sviluppo a basse emissioni;
3. prevengono ogni altro sviluppo ambientale negativo e rispettano le normative nazionali e internazionali in materia ambientale;
4. prevengono i conflitti sociali e rispettano i diritti umani.

Art. 5 Autorizzazione

1. Il trasferimento internazionale e l'utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione richiede l'autorizzazione di ogni Parte conformemente all'articolo 6 paragrafo 3 dell'Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali.
2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l'inoltro di un MADD, e informa l'altra Parte in caso di modifiche.
3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro definito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e ne informa l'altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte trasmette le autorizzazioni al Segretariato dell'Accordo di Parigi o a un Ente definito a tale scopo nelle rispettive decisioni della CMA.
4. Ogni Parte può verificare la coerenza tra le rispettive autorizzazioni e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di allestimento delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti.
5. Su richiesta dell'Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

Art. 6 Forma dell'autorizzazione

1. La dichiarazione di autorizzazione fa riferimento al MADD e agli elementi seguenti:
 - a. l'identificazione dell'attività di mitigazione che genera i risultati di mitigazione;
 - b. la descrizione in particolare delle metodologie standard o di riferimento applicate e dei requisiti per i rapporti di monitoraggio e di verifica;

- c. il periodo di certificazione per l'attività di mitigazione;
 - d. se del caso, una descrizione del periodo o dei periodi di attuazione del NDC durante cui è consentito utilizzare gli ITMO;
 - e. il massimo totale cumulato dei risultati di mitigazione il cui trasferimento e utilizzo sono autorizzati;
 - f. se applicabile, il riferimento all'autorizzazione corrispondente dell'altra Parte.
2. L'autorizzazione della Parte trasferente include l'identificazione dell'Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.

Art. 7 Monitoraggio, verifica ed esame

1. Per ogni attività di mitigazione che genera gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo sono richiesti rapporti di monitoraggio e relative verifiche. Un organismo di verifica approvato da entrambe le Parti e scelto dall'Ente autorizzato a effettuare trasferimenti allestisce un rapporto di verifica e inoltra i rapporti di monitoraggio e di verifica a ogni Parte.
2. Ogni Parte pubblica informazioni in merito agli organismi di verifica riconosciuti.
3. Ogni Parte pubblica i rapporti di monitoraggio e di verifica.
4. Ogni Parte esamina i rapporti di monitoraggio e di verifica basandosi sui requisiti definiti nell'autorizzazione di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera b del presente Accordo. L'autorizzazione di ogni Parte entra in vigore se non pervengono obiezioni entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica.
5. Entro 90 giorni civili a decorrere dalla data di inoltro dei rapporti di monitoraggio e di verifica da parte dell'organismo di verifica, la Parte trasferente esamina se i risultati di mitigazione il cui trasferimento è autorizzato soddisfano i seguenti requisiti per il trasferimento:
 - a. i risultati di mitigazione non sono oggetto di doppie contabilizzazioni in altri sistemi nazionali o internazionali o per altri scopi;
 - b. non risultano discrepanze con le disposizioni che figurano nell'autorizzazione;
 - c. non risulta alcuna violazione dei diritti umani o di normative nazionali della Parte trasferente nell'attuazione delle attività di mitigazione che generano i risultati di mitigazione.

La Parte trasferente pubblica una dichiarazione di esame inoltrandone una notifica alla Parte ricevente e all'Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.

6. Una volta ricevuta dalla Parte trasferente la notifica dall'esito positivo dell'esame, la Parte ricevente conferma entro 30 giorni civili che i requisiti per il trasferimento sono soddisfatti. La Parte ricevente pubblica tale conferma inoltrandone una notifica alla Parte trasferente e all'Ente autorizzato a effettuare trasferimenti.

Art. 8 Riconoscimento del trasferimento

1. Ogni Parte riconosce i trasferimenti autorizzati di risultati di mitigazione autorizzati per i quali sono disponibili dichiarazioni positive delle Parti conformemente all'articolo 7 paragrafi 5 e 6 del presente Accordo;
2. Su richiesta dell'Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, la Parte trasferente notifica il trasferimento all'Ente ricevente e alla Parte ricevente. La notifica comprende l'identificazione dell'Ente ricevente e indicazioni sulla quantità di risultati di mitigazione trasferiti, identificativi univoci per ogni risultato di mitigazione che ne specifichino la sottostante attività di mitigazione e l'anno, il metodo applicabile per le rettifiche corrispondenti di cui all'articolo 10 del presente Accordo nonché un riferimento alla relativa autorizzazione;
3. La Parte trasferente riconosce il trasferimento dei risultati di mitigazione in adempimento all'articolo 9 paragrafo 1 come pure il carattere aggiuntivo di tali risultati di mitigazione conformemente alla rettifica corrispondente dell'articolo 10 del presente Accordo;
4. La Parte ricevente riconosce i risultati di mitigazione trasferiti in quanto ITMO nel registro di cui all'articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo.

Art. 9 Registro

1. Per il riconoscimento dei trasferimenti, ogni Parte definisce e utilizza un registro dalle caratteristiche seguenti:
 - a. è pubblico;
 - b. è aggiornato conformemente alla pubblicazione di autorizzazioni di cui all'articolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo e al riconoscimento di trasferimenti di cui all'articolo 8 paragrafi 2 e 3 del presente Accordo;
 - c. comprende identificativi univoci per tutti gli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo, indicazioni sull'origine e sull'anno, un riferimento alle autorizzazioni nonché la documentazione richiesta per il riconoscimento del trasferimento di risultati di risultati di mitigazione.
2. Le Parti possono definire un registro comune per l'emissione, il trasferimento e il tracciamento delle unità internazionali che rappresentano gli ITMO.

Art. 10 Rettifiche corrispondenti

Per evitare doppie contabilizzazioni di ITMO riconosciuti ai sensi del presente Accordo, ogni Parte effettua rettifiche corrispondenti conformi alle linee guida adottate nell'articolo 6 paragrafo 2 dell'Accordo di Parigi per ogni trasferimento internazionale di risultati di mitigazione riconosciuto ai sensi del presente Accordo.

Art. 11 Rapporto

Ogni Parte inoltra un rapporto contenente informazioni in merito all'attuazione del presente Accordo conformemente alle linee guida adottate nell'articolo 6 paragrafo 2 dell'Accordo di Parigi.

Art. 12 Evitare doppie contabilizzazioni nell'ambito del finanziamento climatico internazionale

Le risorse finanziarie per l'acquisizione degli ITMO riconosciuti in virtù del presente Accordo non sono considerate assistenza fornita o mobilitata conformemente agli articoli 9, 10 e 11 dell'Accordo di Parigi, salvo disposizione diversa delle Parti del presente Accordo conformemente all'articolo 13 paragrafo 13 dell'Accordo di Parigi.

Art. 13 Autorità competenti

1. La Repubblica Tunisina ha autorizzato il Ministère de l'environnement ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.
2. La Confederazione Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, rappresentato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), ad agire in suo nome per attuare il presente Accordo.

Art. 14 Intento comune

Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione e, in particolare, dichiarano che ogni regalo, offerta, pagamento, remunerazione o vantaggio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un'autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualesivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all'articolo 19 del presente Accordo. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato di atto illegale o pratica di corruzione.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore 60 giorni dopo la firma delle Parti.

Art. 16 Emendamenti

Qualesivoglia emendamento o modifica al presente Accordo richiede la forma scritta e l'accordo di entrambe le Parti.

Art. 17 Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie tra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica mediante negoziati diretti.

Art. 18 Denuncia del presente Accordo

1. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte. Tale denuncia entra in vigore dopo quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione del NDC durante il quale la denuncia è stata notificata, ossia al più presto nel 2034.

2. La Parte trasferente informa senza indugio gli Enti autorizzati a effettuare i trasferimenti in merito alla denuncia dell'Accordo.

Art. 19 Sospensione del riconoscimento di trasferimenti

1. Ogni Parte può sospendere il riconoscimento di un trasferimento se:

- a. l'altra Parte non rispetta l'articolo 4 paragrafo 2 dell'Accordo di Parigi, tenuto conto che la valutazione del mancato rispetto si fonda sulle considerazioni pertinenti fatte dal comitato istituito conformemente all'articolo 15 dell'Accordo di Parigi;
- b. l'altra Parte non rispetta le disposizioni del presente Accordo.

2. La sospensione del riconoscimento di trasferimenti è comunicata all'altra Parte mediante notifica scritta ed entra in vigore dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di ricezione della notifica scritta o in seguito, secondo quanto specificato in detta notifica.

Art. 20 Estinzione

1. Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall'Accordo di Parigi.

2. L'estinzione entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore del ritiro della Parte dall'Accordo di Parigi.

Fatto a Dubai, il 9 dicembre 2023, in due originali in lingua inglese e francese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze prevale la versione inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Albert Rösti

Per la
Repubblica Tunisina:

Leila Chikhaoui Mahdaoui

